



SEGRETERIA DI STATO
SANITÀ E SICUREZZA SOCIALE

UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE

Depositato in Data 15-04-2015

P. IL DIRIGENTE

TESTO PROGETTO DI LEGGE

Disposizioni relative al personale medico dell'Istituto per la Sicurezza Sociale

Art.1

(Finalità)

1.La presente Legge, in linea con le finalità della Legge 30 novembre 2004 n.165 e del Decreto 11 Gennaio 2010 n. 1 (Atto organizzativo dell'Istituto per la Sicurezza Sociale), ed in particolare attraverso il sistema di pianificazione sanitaria e socio-sanitaria e di programmazione delle risorse economiche ed umane di cui agli articoli 4 e 5 della medesima Legge, ovvero attraverso il Piano del Personale e il Budget dell'Istituto per la Sicurezza Sociale (brevemente ISS), entro i limiti di spesa contenuti nel bilancio annuale dell'I.S.S., riafferma l'autonomia gestionale dell'ISS per la gestione del personale medico nel rispetto delle disposizioni vigenti e della presente legge, al fine di assicurare la funzionalità e la continuità nell'erogazione delle prestazioni e dei servizi.

Art.2

(Disposizioni per contratti e convenzioni per personale medico)

1.In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 29 della Legge 23 Dicembre 2014 n.219, sino all'approvazione del Fabbisogno dell'Istituto per la Sicurezza Sociale di cui alla Legge 5 dicembre 2011 n.188, per garantire la piena operatività e funzionalità dei servizi, con provvedimento motivato del Comitato Esecutivo dell'I.S.S. possono essere stipulati rapporti di collaborazione temporanea sotto forma di contratti e/o convenzioni con personale medico, nei termini previsti dalle norme vigenti, di durata anche pluriennale fino a 3 o 5 anni.

Art.3

(Entrata in vigore)





SEGRETERIA DI STATO
SANITA' E SICUREZZA SOCIALE

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.



Francesco Mussoni

Segretario di Stato